

LEGGE REGIONALE:

"Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso".

LEGGE REGIONALE:

Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso".

Il Consiglio Regionale ha approvato  
la seguente legge:

CAPO 1° - GENERALITA'

Art. 1

E' istituito il servizio regionale di pronto soccorso.

Il servizio predetto consiste nell'organizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto e di collegamento, di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare il cittadino bisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima diagnosi, al trattamento d'urgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.

CAPO 2° - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 2

All'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscano ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli amministratori degli enti ospedalieri e degli enti obbligati all'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonché della continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.

Attesa la necessità di procedere gradualmente all'attuazione del servizio, all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sarà chiamato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui al successivo art. 10.

Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per l'applicazione della presente legge.

In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.

Art. 3

Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascun ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.

Le variazioni degli organici del personale addetto al

servizio di pronto soccorso, necessari per l'applicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta Regionale, che provvede su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Art. 4

Gli enti ospedalieri chiamati all'espletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.

Il trasferimento dei presidi dei mezzi e del personale può avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.

Art. 5

Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non preveda l'istituzione di ospedali, o fino all'attivazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza del più vicino ospedale, si ravvisi l'opportunità di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e consorzi socio-sanitari, possono proporre l'istituzione alla Giunta regionale.

Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art. 10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità montane autorizzati all'esercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo 4°.

#### Art. 6

L'istituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve essere approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui all'art. 10.

L'istituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano giustificati motivi, nonchè ove l'organizzazione prevista garantisca, per idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e l'efficienza del servizio.

L'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è condizionata all'effettiva presenza ed efficienza dell'organizzazione prevista da direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva.

Ove l'organizzazione prevista per i suddetti presidi venga a mancare o riduca la efficienza originaria ovvero ven-  
gano a mancare i motivi che abbiano indotto l'istituzione del

presidio, la Giunta Regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dei mezzi esistenti nel presidio soppresso.

Art. 7

I presidi fissi extraospedalieri di cui agli articoli 5 e 6 possono essere istituiti anche per limitati periodi dell'anno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.

Art. 8

La Giunta regionale, sentita la commissione di cui al l'art. 10, può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo richiedano.

CAPO 3° - I MEZZI

Art. 9

I mezzi per l'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso consistono in:

- a) ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi e fornite di apparecchiature per la rianimazione e l'assistenza per le insufficienze cardiache;
- b) elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;
- c) sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.

I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico sono acquistati con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2.

I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per l'espletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscano ospedali classificati a norma della legge 12/2/1968, n.132.

Art. 10

Al fine di garantire l'uniformità del servizio, la Giunta regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consulativa, i requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti allo espletamento del servizio, nonché dai mezzi strumentali e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.

La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale è presieduta dall'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario di ospedale, da cinque specialisti ospedalieri, dei quali un anestesista rianimatore, uno di chirurgia d'urgenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia ed un traumatologo.

La commissione dà indicazioni sull'organizzazione ed il coordinamento del servizio, sull'istituzione dei presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.

Art. 11

Tutti i presidi, mobili e fissi, ospedalieri ed extra-ospedalieri, del servizio regionale di pronto soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo all'Ospedale Consorziiale di Bari.

All'atto dell'attivazione sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.

Art. 12

Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo all'Ospedale Consorziiale di Bari che è titolare delle concessioni amministrative necessarie.

Il predetto ente ospedaliero cura l'organizzazione e l'efficienza operativa del servizio secondo indicazioni dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui all'art. 10.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è effettuata dall'Ente ospedaliero Ospedale Consorziiale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere della Giunta regionale.

Gli enti di cui all'art. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dall'ente organizzatore nonchè a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Essi, inoltre, devono comunicare all'ente ospedaliero Ospedale Consorziiale di Bari ogni informazione circa l'orga-

nizzazione e l'efficienza del servizio e degli impianti.

CAPO 4° - INTERVENTI FINANZIARI E NORME FINANZIARIE

Art. 13

Le spese per l'acquisto da parte degli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2, dei mezzi mobili destinati al servizio regionale di pronto soccorso sono a totale carico della Regione.

Le spese di gestione dei suddetti mezzi mobili, ivi comprese quelle a carattere straordinario sono a carico della Regione fino alla concorrenza dell'80% della somma dimostrata a tale scopo dall'ente proprietario.

A totale carico di quest'ultimo rimane la spesa relativa al personale addetto.

Art. 14

La spesa relativa all'installazione e alla gestione, ivi compresa quella di manutenzione del sistema di collegamento a mezzo radio è a totale carico della Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione particolareggiata, all'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari.

La spesa relativa al personale addetto è a carico dello ente proprietario del presidio presso il quale il personale medesimo presta servizio.

L'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari è tenuto a curare l'installazione, l'organizzazione e la manutenzione degli impianti per il collegamento radio.

A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell'ente organizzatore, nonchè a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione agli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Art. 15

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione concorre alle spese di installazione e gestione, escluse quelle relative ai locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli articoli 5, 6 e 7.

A tal fine la Giunta è autorizzata a concedere ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta dello assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, contributo fino al 50 per cento della spesa di installazione e del 50 per cento del totale della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa al personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario addetto.

Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti da consorzi di comuni, comunità montane o consorzi socio-sanitari, il contributo sulle spese di installazione è elevabile fino al 100 per cento e quello sulle spese di gestione fino all'ottanta per cento del totale.

Al comune delle Isole Tremiti è riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di installazione del servizio presso det

to comune può includere quelle concernenti i locali.

Il presidio presso il comune delle Isole Tremiti è do  
tato di attrezzature speciali di pronto soccorso in relazion  
e alla particolare posizione ed alle attività turistico-  
sportive ivi esercitate.

Art. 16

Le spese conseguenti all'acquisto ed al rinnovo dei  
mezzi di cui all'art. 9 sono a totale carico della Region  
e.

L'accertamento di "fuori uso" dell'apparecchiatura è  
espletato dagli uffici tecnici della Regione.

Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno de  
dotte le somme recuperate dalla vendita del materiale di  
chiarato "fuori uso" e le eventuali somme dovute da terzi.

Agli acquisti provvedono le amministrazioni interes-  
sate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli  
9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze di uniformi-  
tà dei mezzi addetti al servizio, salvo per i servizi ra-  
dio, cui provvede l'ente ospedaliero ospedale Consorziale  
di Bari.

Art. 17

I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con  
fascia laterale di colore azzurro, sulla quale figurì la  
scritta "REGIONE PUGLIA - Servizio regionale di pronto soc-  
corso" seguita dalla denominazione dell'ente proprietario  
del mezzo stesso.

Art. 18

Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1972.

Art. 19

In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di pronto soccorso extraospedaliero dall'ente ospedaliero di Castellaneta, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dell'importo massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974.

Art. 20

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci in apposito capitolo denominato "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso".

Per l'esercizio finanziario 1975 l'ammontare del "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso" è determinato in L. 250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 112 - Servizio regionale di pronto soccorso, centri di medicina sociale e del lavoro, centri di

diagnostica per le menomazioni psichiche, <u>fi</u> siche e sensoriali (l.r. 25/8/73, n. 22)	
in diminuzione	L. 250.000.000
Cap. 112/bis - Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso - nuova istituzione	
in aumento	L. 250.000.000

Art. 21

Sono abrogati gli articoli 1, lett. c), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 22.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 23

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 28/4/1975  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regiona  
le.

IL PRESIDENTE  
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

2 MAG. 1975

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

